Prestazioni

Anticipazione per congedi per formazione e congedi parentali

Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso

L'anticipazione nella previdenza complementare è l'erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento. Ciò è possibile per rimborsare le spese per la fruizione di **congedi per la formazione o la formazione continua** di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e di **congedi parentali** di cui all'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nota bene: l'anticipazione non può essere richiesta per la formazione dei figli/delle figlie. Ti invitiamo a verificare se il tuo fondo pensione di appartenenza prevede la possibilità di anticipazione per entrambe le casistiche (congedi per formazione e congedi parentali).



> Partecipazione a una forma di previdenza complementare da almeno otto anni



> Fino al 100% della posizione maturata in base alla documentazione presentata.

L'importo richiesto in anticipazione non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Prestazione

L'anticipazione viene concessa in base al capitale effettivamente versato al fondo pensione e non con riferimento ad accantonamenti di natura figurativa come per alcuni rapporti di lavoro (insegnanti di scuola elementare, media o superiore), per i quali il TFR viene accantonato presso l'INPS e conferito al fondo pensione solo per effetto della cessazione del rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni.



richiesta

Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta, per esempio:

- > dichiarazione del/della datore/datrice di lavoro che certifichi la fruizione e il relativo periodo del congedo
- > documentazione attestante la tipologia di percorso formativo e il relativo costo, ecc.

Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.

9
O
Tassazione

Fino al 31.12.2000	Dal 01.01.2001 al 31.12.2017	Dal 01.01.2018
tassazione separata sull'imponibile ¹	tassazione separata sull'imponibile ²	23% sull'imponibile ³



Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.



- > Le anticipazioni possono essere richieste più volte, anche nello stesso anno, nel limite massimo previsto.
- > La somma prelevata a titolo di anticipazione va ovviamente a ridurre la posizione individuale e quindi la futura prestazione pensionistica.
- > In caso di presenza di contratti di finanziamento (cessione del quinto) la prestazione è interamente cedibile.

¹ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

² Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2017 comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

³ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2018 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).